

## Relazione

La Deliberazione del 27 novembre 2012 modifica le *Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”*, di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008.

Le modifiche si sono rese necessarie in ragione del mutato quadro normativo e interessano alcune delle ipotesi utilizzate per la costruzione del Progetto esemplificativo, in particolare quelle inerenti l'età di pensionamento e le basi demografiche per il calcolo della rendita.

Con riguardo alle ipotesi relative all'età di pensionamento (originariamente, 60 e 65 anni) si è tenuto conto delle novità introdotte dal Decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che prevede, tra l'altro, un innalzamento progressivo dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2012.

Al fine della redazione del Progetto sono conseguentemente indicate età di pensionamento comprese in un *range* da 62 a 70 anni.

Si prevede innanzitutto che, per la generalità degli iscritti, la prima rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti di conversione relativi alle età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni. Tale rappresentazione, da un lato, tiene conto della flessibilità introdotta dalla riforma circa la possibilità di scegliere il momento di accesso al pensionamento di base; dall'altro, consente all'iscritto di valutare gli effetti della prosecuzione della contribuzione alla forma pensionistica complementare successivamente alla data di accesso alla pensione nel sistema obbligatorio.

Per tutti coloro che raggiungeranno il 66° anno entro il 2018, è invece previsto che la rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti relativi alle età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni. Ciò in considerazione della gradualità nell'innalzamento del requisito anagrafico e della persistenza, ancora nei prossimi anni e fino al 2018, di requisiti differenziati per sesso.

E' inoltre previsto che ciascun iscritto riceva l'esemplificazione contenente cinque possibili età di pensionamento anche laddove abbia già compiuto l'età minima indicata per la relativa fascia di età di appartenenza.

In presenza di requisiti di pensionamento di base che permangono ancora diversificati nonché della possibilità, anche a regime, di accedere alla pensione “anticipata”, viene peraltro chiesto di indicare, in forma di avvertenza, che l'età del pensionamento dipenderà dal regime previdenziale dell'iscritto e dalla normativa tempo per tempo vigente, e che ad età inferiori a quelle utilizzate nel Progetto corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse.

E' inoltre richiesta l'introduzione, in linea con quanto già previsto per i Progetti standardizzati, dell'indicazione riguardante la possibilità per l'aderente di effettuare simulazioni personalizzate attraverso i motori di calcolo presenti sui siti *web* delle forme pensionistiche.

Gli interventi sulle ipotesi adottate in materia di basi demografiche per il calcolo della rendita sono dovuti all'esigenza di dare attuazione alle previsioni contenute negli artt.30-*bis* e 55-*quater* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

A tal fine si ritiene coerente con il nuovo assetto normativo confermare l'utilizzo della tavola IPS55 differenziata per sesso, ove tale differenziazione continui a operare, e indicare l'adozione della tavola IPS55 nella versione indifferenziata per sesso, denominata IPS55U, nei casi in cui la differenziazione non sia applicata.

In particolare, in considerazione dell'attuale composizione degli iscritti alle forme pensionistiche complementari (alla fine del 2011, gli iscritti di sesso maschile costituiscono quasi il 64 per cento del totale), è previsto che venga impiegata la IPS55U ottenuta ponderando i quozienti di mortalità al 60 per cento per i maschi e al 40 per cento per le femmine.

Resta comunque ferma la prescrizione secondo la quale è necessario adottare i coefficienti effettivamente utilizzati da ciascuna forma pensionistica, qualora questi risultino meno favorevoli all'iscritto rispetto a quelli indicati da COVIP.

Relativamente alle ipotesi adottate per la costruzione del Progetto standardizzato, la simulazione dell'evoluzione della posizione individuale e della rata di rendita dovrà essere effettuata solo con riferimento all'età di 67 anni per entrambi i sessi, corrispondente all'età di pensionamento che si avrà a partire dal 2020 nel sistema obbligatorio di base.

Nel caso poi che la forma pensionistica adotti basi demografiche differenziate per sesso, il Progetto standardizzato dovrà rappresentare la prima rata annuale di rendita distintamente per figure-tipo maschili e figure-tipo femminili.

Quanto ai tempi di attuazione delle presenti indicazioni, viene previsto un "regime transitorio" volto a consentire, ai fondi che non fossero in grado di applicare integralmente le nuove indicazioni già nei Progetti personalizzati relativi all'anno 2012, di assumere i soli 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, quale età di pensionamento nei Progetti relativi a detto anno.

Per i Progetti standardizzati il termine per il recepimento delle presenti indicazioni è fissato al 31 marzo 2013, scadenza entro cui le forme pensionistiche dovranno aggiornare la Nota informativa per la raccolta delle adesioni, unitamente alla quale detti progetti vanno consegnati ai potenziali aderenti.

Infine, i motori di calcolo implementati sui siti *web* delle forme pensionistiche dovranno recepire, da subito, le indicazioni scaturite dal mutato quadro normativo oggetto della presente Deliberazione.